

L. 16 gennaio 1978, n. 17 ⁽¹⁾.

Norme di applicazione della [L. 8 luglio 1971, n. 541 ^{\(2\)}](#), recante benefici agli ex deportati ed agli ex partigiani, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 febbraio 1978, n. 33.

[\(2\)](#) Riportata al n. N/IX.

1. Ai fini dell'applicazione della [legge 8 luglio 1971, n. 541 ^{\(2\)}](#), la qualifica di ex perseguitato razziale compete anche ai cittadini italiani di origine ebraica che, per effetto di legge oppure in base a norme o provvedimenti amministrativi anche della Repubblica sociale italiana intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale.

Il pregiudizio morale è comprovato anche dalla avvenuta annotazione di «razza ebraica» sui certificati anagrafici.

[\(2\)](#) Riportata al n. N/IX.

2. La competenza per l'esame della domanda e per l'accertamento della qualifica di ex perseguitato politico o razziale, ai fini dell'applicazione della [legge 8 luglio 1971, n. 541 ^{\(2\)}](#), spetta alla commissione perseguitati politici e razziali istituita dall'articolo 8 della [legge 10 marzo 1955, n. 96](#).

[\(2\)](#) Riportata al n. N/IX.